

Prot. n. 1156

Bari, 29 gennaio 2026

IL DIRETTORE

- **Vista** la legge 21 Dicembre 1999 n° 508;
- **Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003 n° 132;
- **Visto** lo Statuto del Conservatorio "N. Piccinni", approvato con Decreto n. 274 del 6 settembre 2004, in particolare l'art. 33;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 23.12.2025;
- **Visto** il favorevole parere espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 12.01.2026;

DISPONE

Le elezioni della Consulta degli studenti del Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari per il **triennio accademico 2025-2026/2026-2027/2027-2028** saranno indette entro il **31 gennaio 2026** secondo il presente

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Articolo 1 - Finalità

Le rappresentanze elette secondo le modalità stabilite dal presente regolamento promuovono, attraverso un confronto libero tra studenti, docenti e amministrazione, la piena formazione della personalità degli allievi.

I rappresentanti eletti si fanno carico delle istanze del corpo studentesco integrato con tutti gli organi collegiali e di governo del Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari.

Articolo 2 - Indizione delle elezioni

Le elezioni dei 7 componenti la Consulta degli Studenti sono indette dal Direttore in via ordinaria ogni tre anni, a seguito di Delibera del C.d.A., sentito il Consiglio accademico.

Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali è allegato al presente Regolamento.

Sono indette elezioni suppletive nei casi in cui occorra assicurare il funzionamento dell'organo, qualora la maggioranza dei componenti venga meno per cessazione dello status di studente iscritto all'Istituzione ovvero per rinuncia spontanea alla carica.

Articolo 3 - Corpo elettorale

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti che abbiano compiuto i 18 anni di età alla data di inizio delle elezioni, regolarmente iscritti, nell'Anno Accademico nel quale vengono indette le elezioni, a tutti i corsi del Conservatorio.

L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo entro sette giorni dalla data di svolgimento delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al giorno ultimo delle votazioni.

Articolo 4 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature

L'elettorato passivo spetta a coloro che, disponendo dell'elettorato attivo, abbiano raggiunto la maggiore età e siano iscritti ad un qualsiasi corso di studi, sia esso del previgente ordinamento, sia propedeutico, sia accademico di I° o di II° livello, sia di dottorato di ricerca.

Per il corrente triennio le candidature devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 04 marzo 2026.

Ogni candidato deve specificare:

cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di appartenenza, numero del documento di identità in corso di validità.

L'Ufficio protocollo rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora della presentazione, provvede a rimettere gli atti al Direttore entro le ore d'ufficio dello stesso giorno.

Il Direttore successivamente provvede alla verifica dell'appartenenza del candidato all'elenco dell'elettorato passivo nonché del possesso dei requisiti richiesti, e provvede alla pubblicazione di tutte le candidature ammesse nelle bacheche d'istituto entro lunedì 9 marzo 2026.

I nominativi di tutti i candidati resteranno affissi fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 5 - Commissione del Seggio Elettorale

La gestione delle operazioni di voto è svolta da una apposita Commissione di Seggio, formata a seguito di dichiarazioni spontanee di disponibilità espresse dagli studenti maggiorenni e inoltrate alla Direzione entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 04 marzo 2026.

Tale Commissione viene costituita formalmente con Decreto del Direttore che, in caso di mancata o parziale adesione, provvede direttamente a costituirla.

La Commissione è formata da tre componenti effettivi, tra quali viene indicato un Presidente e un Segretario e tre componenti supplenti,

Durante le operazioni elettorali dovranno essere sempre presenti almeno due membri della Commissione di seggio tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

La Commissione di seggio ha il compito di garantire la regolarità delle operazioni di voto e provvede ai seguenti adempimenti:

- acquisire e pubblicare l'elenco degli elettori;
- ritirare il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redigere il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio e di proclamazione degli eletti;

Le decisioni della Commissione di seggio sono assunte a maggioranza.

I componenti della Commissione di seggio non possono essere candidati.

Articolo 6 - Modalità di voto

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente o dal Vicepresidente della Commissione di seggio.

Gli elettori possono esprimere fino a 3 preferenze.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione di seggio o se è mancante della vidimazione.

Il voto è nullo se

- a) la scheda presenta segni di identificazione;
- b) sono espresse preferenze in numero diverso da quello previsto;
- c) in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 7 - Operazioni di scrutinio - Computo delle preferenze - Proclamazione degli eletti

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Per la validità delle votazioni deve aver votato almeno il 30% degli aventi diritto.

La Commissione rivede tutte le schede annullate ovvero contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

A parità di voti risulta eletto il candidato iscritto ad un corso inferiore rispetto al pari voti e, in caso di medesimo anno di corso, il maggiore di età.

Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione di seggio redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore, unitamente al materiale della votazione.

Dell'esito delle operazioni di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all'Albo del verbale di scrutinio.

Articolo 8 - Reclami

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi al Direttore da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 9 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati definitivi delle elezioni.

Articolo 10 - Nomina della Consulta degli studenti

La Consulta degli studenti viene nominata con decreto del Direttore.

Il Direttore
Valter Nicodemi

In allegato relativo scadenziario

31 gennaio 2026 - Indizione delle elezioni da parte del Direttore

04 marzo 2026 - Termine ultimo presentazione delle Candidature

09 marzo 2026 - Pubblicazione elenco elettorato attivo e passivo

23 marzo 2026 - Inizio delle operazioni di voto

27 marzo 2026 - Termine delle operazioni di voto e inizio operazioni di scrutinio.